

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino 1**
- Regolamento (CEE) n. 3221/84 della Commissione, del 19 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 3222/84 della Commissione, del 19 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3223/84 della Commissione, del 16 novembre 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili originari di Macao 8**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3224/84 della Commissione, del 16 novembre 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 38.19 X della tariffa doganale comune 10**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3225/84 della Commissione, del 16 novembre 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 07.02 B della tariffa doganale comune 11**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3226/84 della Commissione, del 19 novembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 1 a (codice 0014), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio 12**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3227/84 della Commissione, del 19 novembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 1 a (codice 0014), originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio 13**

(segue)

Sommario (segue)

*Regolamento (CEE) n. 3228/84 della Commissione, del 19 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito	14
Regolamento (CEE) n. 3229/84 della Commissione, del 19 novembre 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	15
Regolamento (CEE) n. 3230/84 della Commissione, del 19 novembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	16
Regolamento (CEE) n. 3231/84 della Commissione, del 19 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	18
*Regolamento (CEE) n. 3232/84 della Commissione, del 19 novembre 1984, recante rettifica del regolamento (CEE) n. 3163/84 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . .	19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3220/84 DEL CONSIGLIO**del 13 novembre 1984****che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anteriormente al 1° agosto di ogni anno, deve essere fissato un prezzo di base per i suini macellati di una qualità tipo determinata in base ad una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino;

considerando che è quindi necessario stabilire norme generali che assicurino la classificazione uniforme delle carcasse di suino, soprattutto per garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso e della composizione dei suini da essi consegnati al macello; che tale classificazione è destinata anche a contribuire alla trasparenza del mercato nel commercio delle carcasse di suino;

considerando che il valore di una carcassa di suino è determinato fra l'altro dalla proporzione di carne magra che essa comporta rispetto al suo peso; che un giusto apprezzamento di tale valore può essere conseguito con una stima del tenore di carne magra basata sul criterio obiettivo del peso della carcassa e dello spessore del lardo dorsale, e su criteri soggettivi dello sviluppo muscolare delle parti essenziali della carcassa; che il criterio soggettivo di apprezzamento dello sviluppo muscolare rischia tuttavia di dar luogo a notevoli differenze di valutazione; che occorre pertanto introdurre in tutta la Comunità il principio della constatazione diretta della percentuale di carne magra fondata su misure obiettive di una o più parti anatomiche della carcassa del suino, senza con ciò

escludere l'impiego eventuale di criteri complementari per la determinazione del suo valore commerciale;

considerando che, per assicurare la comparabilità dei risultati di valutazione, occorre definire con precisione la presentazione, il peso e il tenore di carne magra delle carcasse;

considerando che, data la diversità delle produzioni suine nella Comunità, occorre ripartire le carcasse di suino in cinque classi commerciali, secondo il tenore di carne magra, ciascuna distinta per scaglioni del 5 % di carne magra; che è tuttavia opportuno dare la possibilità agli Stati membri di aggiungere una classe supplementare con una forte percentuale di carne magra;

considerando che è necessario istituire un regime che permetta di controllare l'applicazione corretta dei metodi di valutazione della percentuale di carne magra; che occorre inoltre contribuire alla trasparenza del mercato prevedendo la marcatura delle carcasse secondo il tenore di carne magra;

considerando che, per stabilire le quotazioni dei suini macellati su una base comune e per assicurare la loro comparabilità con il prezzo di base valido per la qualità tipo, è opportuno usare la tabella comunitaria in particolare per determinare la media dei prezzi dei suini macellati prevista all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che in occasione delle modifiche di cui sopra è opportuno procedere ad una codificazione dell'insieme delle norme applicabili ed abrogare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2760/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾;

considerando tuttavia che, tenuto conto della diversità di struttura dei macelli e delle differenze nelle loro prassi, non è possibile prevedere un'applicazione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 10.

simultanea in tutta la Comunità della nuova tabella di classificazione delle carcasse di suini; che è pertanto necessario ammettere che taluni Stati membri continui, nel corso di un periodo transitorio, ad applicare il metodo di classificazione delle carcasse di suini previsto dal regolamento (CEE) n. 2760/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini diversi da quelli che sono stati utilizzati per la riproduzione.

2. La tabella di cui al paragrafo 1 è utilizzata in tutti i macelli per la classificazione di tutte le carcasse, per consentire in particolare un equo compenso dei produttori sulla base del peso e della composizione dei suini da essi consegnati al macello.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non rendere obbligatoria l'applicazione di tale tabella:

- nelle imprese di macellazione di cui fissano il numero massimo di macellazioni effettuate; tale numero non può superare una media annua di 200 suini per settimana;
- nelle imprese di macellazione in cui vengono macellati unicamente suini nati e ingrassati nei relativi impianti e in cui si procede allo squartamento della totalità delle carcasse ottenute.

In tal caso gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione specificando eventualmente il numero massimo delle macellazioni effettuabili in ogni impresa di macellazione esentata dall'applicazione della tabella comunitaria.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per « carcassa di suino » il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie e gli organi genitali, ma con la sugna, i rognoni e il diaframma.

Gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio:

- se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nel primo comma, oppure
- se esigenze tecniche lo giustificano.

2. Ai fini del presente regolamento, il peso si applica alla carcassa fredda nella presentazione definita al paragrafo 1, primo comma.

La carcassa viene pesata appena possibile dopo la macellazione ma non oltre quarantacinque minuti

dopo la giugulazione del suino. Il peso della carcassa fredda è calcolato applicando al risultato ottenuto un coefficiente di conversione.

Se in un determinato macello non è generalmente possibile rispettare il termine di quarantacinque minuti, il coefficiente di conversione di cui al secondo comma viene adattato in conformità.

3. Ai fini del presente regolamento, il tenore di carne magra di una carcassa di suino è il rapporto tra:

- il peso dell'insieme dei muscoli rossi striati ottenuti mediante dissezione totale della carcassa, sempreché possano essere staccati con l'aiuto di un coltello,
- e il peso della carcassa.

Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

Articolo 3

1. Le carcasse di suini sono classificate al momento della pesata secondo il tenore stimato di carne magra.

Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

2. Si applica la seguente tabella di classificazione:

Carne magra stimata in percentuale del peso della carcassa	Classe
55 e più	E
50 fino a meno di 55	U
45 fino a meno di 50	R
40 fino a meno di 45	O
meno di 40	P

3. Tenuto conto delle caratteristiche delle rispettive produzioni suine, gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio una classe separata di 60 % e più di carne magra, designata con la lettera S. Gli Stati membri che si giovano di questa possibilità ne danno notifica alla Commissione.

4. Il presente articolo non pregiudica per quanto riguarda i suini macellati nel territorio di uno Stato membro l'impiego di criteri di valutazione complementari rispetto al peso ed al tenore di carne magra di carcasse.

Articolo 4

1. Subito dopo la classificazione, le carcasse di suini sono marcate secondo la ripartizione in classi prevista all'articolo 3 o secondo la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra, a condizione che tale ultima marcatura permetta di raggruppare le carcasse nelle classi previste all'articolo 3.

Fatto salvo il primo comma, può essere apposto sulla carcassa la marcatura di una indicazione che si riferisca al peso della carcassa o ad altre indicazioni ritenute appropriate.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che le carcasse di suini non siano marcate quando si redige un processo verbale contenente almeno per ciascuna carcassa:

- l'identificazione
- il peso a caldo e
- il tenore stimato di carne magra.

Il processo verbale deve essere conservato per quattro settimane e certificato conforme in quanto originale, il giorno della sua stesura, da una persona incaricata di tale controllo.

Tuttavia, per essere messe in commercio tali e quali in un altro Stato membro, le carcasse devono essere marcate in base alla designazione della classe appropriata di cui all'articolo 3 o secondo la percentuale che esprime il tenore di carne magra.

3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, non può essere effettuato alcun prelievo di

tessuto adiposo, muscolare o altro dalle carcasse prima della pesata, della classificazione e della marcatura.

Articolo 5

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 2 concernenti:

- la conversione di presentazioni diverse in presentazione tipo delle carcasse,
- la conversione del peso della carcassa calda in peso della carcassa fredda, e
- le condizioni per l'autorizzazione dei metodi di classificazione,

sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma, sono rilasciate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2760/75 è abrogato.

Tuttavia, sino al 31 dicembre 1988, gli Stati membri possono continuare ad applicare, in sostituzione della tabella contemplata dal presente regolamento, la tabella di classificazione delle carcasse di suini prevista dal regolamento (CEE) n. 2760/75.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

REGOLAMENTO (CEE) N. 3221/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 novembre 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	65,20
10.01 B II	Frumento duro	118,23 ⁽¹⁾ ^(?)
10.02	Segala	74,50 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	73,84
10.04	Avena	58,52
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	68,85 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	84,48 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 ^(?)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	105,13
11.01 B	Farine di segala	118,15
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	197,32
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	112,61

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3222/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 novembre 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	2,05	2,05	1,34
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	25,57
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	2,85	2,85	1,87

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	3,65	3,65	2,39	2,39
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	2,73	2,73	1,78	1,78
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3223/84 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 1983****relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili originari di Macao**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (¹), in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Irlanda di alcuni prodotti (categoria 76) elencati in allegato, originari di Macao hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 è stata notificata a Macao, in data 20 settembre 1984 una domanda di consultazioni; che, a seguito dalle consultazioni così avviate, è opportuno subordinare i prodotti in questione a dei limiti quantitativi per gli anni 1984 — 1986;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;

considerando che i prodotti in questione, esportati da Macao tra il 1° gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1984;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti da Macao prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

Articolo 1

L'importazione in Irlanda di prodotti originari di Macao, della categoria riportata in allegato, è soggetta ad un limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti da Macao, verso l'Irlanda prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento da Macao verso l'Irlanda sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.

3. Tutti i prodotti spediti da Macao a decorrere dal 1° gennaio 1984 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti da Macao prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1986.

(¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

ALLEGATO

Cate- goria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre		
						1984	1985	1986
76	61.01 B I 61.02 B II a)	61.01-13, 15, 17, 19 61.02-12, 14	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indu- menti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	IRL	Tonn.	7	8	9

REGOLAMENTO (CEE) N. 3224/84 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1984

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 38.19 X della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare disposizioni per la classificazione tariffaria di un prodotto che si presenta sotto forma di polvere fine, costituito da un miscuglio di ossido di manganese (MnO) (70 % circa) e altre sostanze (ossidi di ferro, di silicio e di alluminio, in particolare), ottenuto da pirolusite (diossido di manganese) per frantumazione del minerale, riduzione termica in presenza di olio combustibile e rifrattumazione del prodotto ricavato;

considerando che nella voce 38.19 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽⁴⁾, rientrano tra l'altro i prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominate né compresi altrove;

considerando che il prodotto in questione, per la nota 1 del capitolo 25 e la nota 2 del capitolo 26 non può essere classificato nella voce 25.32 né nella voce 26.01;

considerando inoltre che, essendo stato ottenuto senza alcun processo chimico volto ad isolare l'ossido di manganese, questo prodotto non può essere considerato come un composto chimico presentato isolatamente e che, pertanto, non risultando rispettate le

disposizioni della nota 1 del capitolo 28, neppure la voce 28.22 può essere presa in considerazione;

considerando che, in mancanza di una voce più specifica, il prodotto in questione deve essere qualificato come « un prodotto chimico o una preparazione delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominate né comprese altrove » della voce 38.19; che, all'interno di tale voce, è opportuno scegliere la sottovoce 38.19 X;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prodotto che si presenta sotto forma di polvere fine, costituito da un miscuglio di ossido di manganese (MnO) (70 % circa) e altre sostanze (ossidi di ferro, di silicio e di alluminio, in particolare), ottenuto da pirolusite (diossido di manganese) per frantumazione del minerale, riduzione termica in presenza di olio combustibile e rifrattumazione del prodotto ricavato, rientra nella voce della tariffa doganale comune:

38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

X. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3225/84 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 1984****relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 07.02 B della tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽²⁾,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare delle disposizioni in materia di classificazione tariffaria delle patate a fette o in bastoncini, precotte nel grasso o nell'olio, congelate;

considerando che la voce 07.02 della tariffa doganale comune allegata al regolamento n. 950/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽⁴⁾, riguarda in particolare gli ortaggi e le piante mangerecce cotte, allo stato congelato;

considerando che il prodotto in questione possiede le caratteristiche delle merci della voce 07.02; che di

conseguenza va classificato in detta voce e che all'interno di questa voce conviene scegliere la sottovoce 07.02 B;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le patate a fette o in bastoncini, precotte nel grasso o nell'olio, congelate, vanno classificate nella sottovoce della tariffa doganale comune:

07.02 ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:

B. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(²) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(³) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(⁴) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3226/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 1 a (codice 0014), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3750/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per taluni filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 1 a (codice 0014), il massimale è fissato a 13.000 tonnellate; che alla data del 15 novembre 1984 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 23 novembre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimex	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0014	1 a)	ex 55.05	55.05-33, 35, 37, 41, 45, 46, 61, 65, 67, 69, 72, 78	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3227/84 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 1 a (codice 0014), originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3750/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per taluni filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 1 a (codice 0014), il massimale è fissato a 13,000 tonnellate; che alla data del 15 novembre 1984 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 23 novembre 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dello Sri Lanka:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0014	1 a)	ex 55.05	55.05-33, 35, 37, 41, 45, 46, 61, 65, 67, 69, 72, 78	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3228/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1984

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 2666/84 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1984;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro

nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV, da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 9 novembre 1984; che è quindi necessario di riferirsi a tale data;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1984.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile del 9 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 253, del 21. 9. 1984, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3229/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1984

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2693/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3660/83 della Commissione, del 23 dicembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2693/83 e (CEE) n. 2694/83 nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3660/83 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da

tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1984;

considerando che le domande presentate all'inizio di novembre 1984 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili; che quindi tali domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione, presentata per il mese di novembre 1984 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3660/83, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni di dicembre 1984 possono essere presentate, in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 9 415 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1983, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 38.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3230/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1984

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3042/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3042/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 3042/84 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	<p>Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero</p> <p>D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Isoglucosio</p> <p style="padding-left: 20px;">ex II. non nominati</p> <p>E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale</p> <p>F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio</p>	<p>0,4507</p> <p>—</p> <p>0,4507</p> <p>0,4507</p> <p>0,4507</p>	<p>—</p> <p>53,60</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</p> <p>F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. altri</p>	<p>—</p> <p>0,4507</p>	<p>53,60</p> <p>—</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 3231/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3188/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.
⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 40.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	45,07
	B. Zuccheri greggi	42,38 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3232/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1984

recante rettifica del regolamento (CEE) n. 3163/84 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di taluni merci deperibili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1012/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3163/84 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito i valori unitari applicabili ai prodotti considerati per il periodo dal 16 al 29 novembre 1984;

considerando che, a seguito di un errore di trasmissione nei dati comunicati da uno Stato membro alla Commissione, il valore unitario stabilito per i « piselli », della rubrica 1.28, deve essere rettificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le autorità doganali negli Stati membri hanno preso misure adeguate per informare

gli operatori del commercio della rettifica da applicare a decorrere dal 16 novembre 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore unitario stabilito dal regolamento (CEE) n. 3163/84 per la rubrica 1.28 (piselli) è annullato e sostituito dal valore unitario che figura nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 101 del 13. 4. 1984, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 297 del 15. 11. 1984, pag. 9.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	28 392	5 070,11	1 400,72	4 298,49	452,95	870 672	1 580,08	376,66

AVVISO ALLA CLIENTELA

RINNOVO ABBONAMENTI

Si avverte la gentile clientela che, a partire dal 1° gennaio 1985, l'agenzia di vendita in Italia per la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà la libreria LI.CO.SA. con sede in via Lamarmora 45, Casella Postale 552, 50121 Firenze (Telefono: 57 97 51; Telex: 570466 LICOSA-I; CCP n. 343509).

Le persone interessate potranno rivolgersi alla suddetta agenzia per tutte le informazioni relative a tale pubblicazione.